

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Sicilia.

9/4979/**92**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Sardegna.

9/4979/**93**. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto

danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Piemonte — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/94. Petrella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, san-

cisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Valle d'Aosta — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/95. Piglionica.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Lombardia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/96. Pinotti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Trentino-Alto Adige — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**97**. Pisa.

La Camera

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato

ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Veneto — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**98**. Pollastrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta

di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Friuli-Venezia Giulia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/99. Preda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Liguria — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/100. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Emilia-Romagna — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/101. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella

regione Toscana — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**102**. Ranieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Umbria — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**103**. Rava.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela

dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Marche — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**104**. Rognoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente

aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Lazio — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**105**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979,

di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Abruzzi — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**106**. Rossiello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di

tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Molise — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**107**. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Campania — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/108. Ruggia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella

regione Puglia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**109**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Basilicata — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**110**. Sabattini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela

dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Calabria — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**111**. Sandi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente

aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Sicilia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**112**. Sandri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979,

di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Sardegna — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/113. Sasso.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero

sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

il provvedimento in esame pertanto nel disporre una proroga del termine per presentare le domande di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

qualora si ritenesse necessaria una circolare esplicativa delle disposizioni sul condono edilizio di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, a non emanarla prima della definitiva pronuncia della Corte Costituzionale nel merito dei ricorsi presentati dalle regioni avverso la sanatoria nazionale.

9/4979/114. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

il provvedimento in esame pertanto nel disporre una proroga del termine per presentare le domande di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

a non estendere l'ambito e la portata delle vigenti disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi in fase applicativa ed interpretativa delle nuove istanze presentate.

9/4979/**115**. Sedioli.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è

necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

a mantenere fermo il divieto di sanatoria nelle zone vincolate per qualsiasi opera non conforme alle norme urbanistiche, escludendo segnatamente, in dette aree, la sanabilità di violazioni, seppur modeste, relative ad altezze, cubature o superfici coperte.

9/4979/**116**. Sereni.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

a garantire la puntuale applicazione dei limiti dimensionali previsti, escludendo in

particolare la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali anche oltre i tetti massimi di cui al comma 25 del citato articolo 32 del decreto n. 269 del 2003.

9/4979/**117**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

nonostante il comma 10 dell'articolo 32 preveda lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico,

tali risorse appaiono del tutto incongrue e inadeguate allo scopo prefissato;

impegna il Governo

ad individuare, nel più breve tempo possibile, tutte le necessarie risorse finanziarie atte a farvi fronte.

9/4979/**118**. Soda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esauritiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste

in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale.

9/4979/**119**. Spini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32.

9/4979/**120**. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone montane del nostro territorio.

9/4979/**121**. Susini.